

## INTEGRAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

(approvato con deliberazione di Giunta n. 14 del 21.02.2007 s.m.i.)

### CRITERI DI CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E MODIFICHE ORGANIZZATIVE ULTERIORI

#### Articolo 6 – struttura organizzativa

Il testo è sostituito dal seguente:

“1. Il Comune di Melle è articolato nelle seguenti strutture apicali (servizi):

- Servizio tecnico, patrimonio, ambiente, edilizia urbanistica, trasporto alunni, personale, agricoltura, polizia, commercio e attività produttive, servizi sociali, servizi amministrativi non di competenza di altri responsabili, altri servizi residuali non compresi nelle competenze di altri soggetti, cultura, sport, tempo libero;
- Servizio finanziario tributi;
- Servizi amministrativi: anagrafe, stato civile, leva, elettorale, archivio, gestione ufficio segreteria/protocollo
- Anticorruzione, trasparenza, delegazione trattante, funzioni istituzionali

alle quali sono preposti, individuati dal Sindaco, funzionari di categoria D, salve le eccezioni contrattualmente stabilite. Gli uffici rappresentano le unità organizzative di secondo livello ai quali spetta la gestione nelle materie di competenza. La competenza s'intende attribuita per tutte le materie afferenti l'ambito tipico operativo dell'ufficio, salvo diversa organizzazione stabilita dall'ente. Gli addetti all'ufficio sono responsabili del procedimento per le materie gestite.

2. Permane in capo al Sindaco la titolarità delle funzioni di “datore di lavoro” ex D. Lgs. n. 81/08. La Giunta comunale individua ulteriori servizi ai quali eventualmente preporre quali responsabili, componenti dell'organo esecutivo, individuati dal Sindaco. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 compatibilmente con le norme contrattuali vigenti per i segretari comunali. L'attribuzione dei servizi predetti all'apicale o al componente dell'organo esecutivo e comunque al responsabile designato può avvenire in forma anche aggregata.

3. Non essendo presenti figure dirigenziali, i responsabili delle strutture apicali sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'articolo 13 del CCNL funzioni locali 21.05.2018, secondo quanto specificato dall'articolo 17 del medesimo contratto, e norme integrative.

4. L'incarico comporta funzioni integrative e supplementari a quelle proprie della categoria/livello di inquadramento, come stabilito contrattualmente e per legge.

5. Ai titolari di posizione organizzativa spetta, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2018 il trattamento economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatti salvi gli emolumenti la cui corresponsione sia prevista dalla legge o dal contratto.

6. I criteri per la graduazione degli incarichi, ai fini della definizione dell'importo dell'indennità di posizione, sono approvati con deliberazione della giunta comunale, previa proposta del nucleo di valutazione.
7. Gli incarichi di posizione organizzativa hanno durata triennale.
8. L'incarico cessa anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, in caso di:
  - cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche per il compimento del limite massimo di età;
  - revoca dell'incarico per le motivazioni disciplinate successivamente
9. L'attività professionale svolta ed i risultati raggiunti dal titolare di posizione organizzativa sono soggetti a:
  - a) specifica valutazione annuale rispetto agli obiettivi affidati;
  - b) valutazione al termine dell'incarico;
  - c) eventuale valutazione prima della scadenza per l'accertamento di gravi inadempienze rispetto agli obblighi e responsabilità connessi all'incarico o a quelli d'ufficio.
10. La valutazione è svolta sulla base del sistema di valutazione permanente approvato dall'ente;
11. La valutazione positiva annuale consente l'attribuzione della retribuzione di risultato, secondo il sistema di valutazione approvato dall'ente ed in vigore tempo per tempo.
12. L'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico è condizione necessaria per l'eventuale rinnovo.
13. L'esito delle valutazioni è riportato nel fascicolo personale del dipendente e di esso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.
14. L'incarico può essere revocato prima della sua naturale scadenza per:
  - a) valutazione annuale gravemente negativa. Per valutazione negativa si intende il mancato raggiungimento del punteggio minimo che dà diritto alla percezione dell'indennità di risultato
  - b) grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare dell'incarico di posizione organizzativa
  - c) inosservanza delle direttive contenute nell'atto di affidamento dell'incarico;
  - d) grave o reiterata violazione delle metodologie previste, tale da dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di attività inadeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati
  - e) intervenuti mutamenti organizzativi.
15. La revoca dell'incarico di posizione organizzativa comporta la perdita della retribuzione di posizione da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito della sola categoria di appartenenza.
16. Salvo diverse disposizioni normative anche contrattuali, in caso di assenza del titolare della posizione organizzativa, continuativa e superiore a 60 giorni, allo stesso è sospesa l'erogazione della relativa retribuzione di posizione.
17. L'Ente può attribuire, con atto scritto e motivato, le funzioni sostitutive dell'incarico ad altro dipendente di categoria D, al Segretario o ad altro soggetto compatibile con le disposizioni vigenti.



18. Tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi, per gli incarichi ad interim, previsti dall'art. 15, comma 6, del CCNL 21.05.2018, alla P.O. incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta una maggiorazione della retribuzione di risultato pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell'incarico ad interim, a decorrere dalla sospensione della retribuzione di posizione al titolare. La maggiorazione per incarico ad interim spetta per il solo periodo corrispondente alla sospensione della retribuzione di posizione al titolare

19. La durata dell'incarico ad interim non può superare la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta, con atto motivato, qualora perdurino le cause che hanno determinato l'affidamento dell'incarico."

**Articolo 7 (individuazione e articolazione delle aree. Unità di progetto":** abrogato (pertanto s'intende abrogata anche la deliberazione di Giunta n. 18 del 13.03.2009);

**Articolo 8 – segretario comunale.**

Il testo è sostituito dal seguente: (intendendo abrogata anche la deliberazione di Giunta n. 66 del 16.11.2009):

"1. Il Comune ha un segretario generale, secondo quanto specificato dalla legge. Le funzioni gestionali possono essere attribuite al segretario nei limiti della normativa e contrattazione collettiva vigente.

2. E' individuato nell'ufficio del segretario comunale l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ferme restando le competenze previste per legge in capo ai responsabili dei servizi. E' facoltà dell'ente disporre la costituzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari in forma associata, disciplinandone la composizione e funzionamento. Nel caso di ufficio monocratico costituito dal segretario, in caso di incompatibilità, assenza o impedimento, l'ufficio è costituito dal responsabile apicale di altro servizio".

**Articolo 9 (organizzazione dell'area economico finanziaria):** abrogato

**Articolo 12 (struttura del controllo di gestione):**

il testo è sostituito dal seguente:

"1. Si rinvia a quanto stabilito dal regolamento di contabilità"

**Articolo 13 (processo operativo del controllo di gestione):** abrogato

**Articolo 14 (caratteristiche del controllo di gestione):** abrogato

**Articolo 15 (principi del controllo di gestione):** abrogato

**Articolo 17 (struttura organizzativa di valutazione – definizione)** (e articolo 5 integrazione regolamentare approvata con delibera di Giunta n. 4 del 31.1.2011), intendendo abrogata anche la deliberazione di Giunta n. 66 del 16.11.2009:

Il testo è sostituito dal seguente: "Nucleo di valutazione

1. È confermata l'istituzione del Nucleo di valutazione in forma monocratica con funzioni demandate a soggetto specializzato esterno, il quale si avvarrà del sistema di misurazione e valutazione vigente tempo per tempo presso l'ente;
2. il Nucleo valuta la performance del Segretario Generale sulla scorta dei criteri istituiti dalla Giunta Comunale;
3. il Nucleo di valutazione valuta la performance dei Responsabili di posizione organizzativa;
4. titolare di posizione organizzativa: valutano la performance degli addetti alle rispettive posizioni;
5. il nucleo di valutazione può essere costituito in forma associata o coordinata con altri enti locali;
6. il nucleo svolge le funzioni stabilite dalla legge o regolamento, oltre a ulteriori funzioni indicate nel provvedimento o disciplinare di nomina;
7. l'attribuzione delle funzioni di nucleo al segretario può avvenire in modalità temporanea nelle more di individuazione di soggetto esterno,. Sono fatti salvi casi di comprovata necessità ma comunque in coerenza con la normativa vigente."

**Articolo 18 (compiti del nucleo di valutazione):** abrogato

**Articolo 19 (funzionamento del nucleo di valutazione):** abrogato

**Articolo 21 (il controllo strategico):**

il testo è sostituito dal seguente:

"1. Il controllo strategico può essere attivato secondo disposizioni stabilite dalla Giunta comunale, salva l'introduzione di eventuali obblighi in merito"

**Articolo 22 (attività di gestione):**

Il comma 6 è sostituito come segue:

"6. In caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di gestione, questi vengono adottati dal sostituto indicato nel provvedimento di nomina o specificatamente individuato dal Sindaco"

**Articolo 30 (dipendenza gerarchica – verifica dell'attività"**

Il comma 2: abrogato

**Articolo 96 (procedure per incarichi di collaborazione esterna):**

si aggiunge il comma 3 bis:

"3 bis. E' fatta salva la fattispecie prevista dall'articolo 1, comma 557, legge 311/2004, con individuazione dei dipendenti o collaboratori presso altri enti. L'individuazione può essere diretta, e prioritariamente indirizzata nei confronti di dipendenti di enti convenzionati con il Comune di Melle anche per altri servizi o funzioni"